

Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI  
L.R. 9 febbraio 2001 n.5 art. 23

## **SEZIONE B**

**(Aiuto di Stato conforme al Regolamento (CE) N. 69/2001 della Comunità del 12 gennaio 2001 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 febbraio 2001)**

### **Requisiti e soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese aventi tutti i seguenti requisiti:

- sede legale ed operativa nella Regione del Veneto;
- dimensione di piccola e media impresa secondo la vigente disciplina comunitaria (imprese industriali, artigiane nonché imprese cooperative, consorzi costituiti tra piccole e medie imprese);
- attività d'impresa esercitata nel settore secondario; si considerano le imprese dei seguenti settori con riferimento alla classificazione ISTAT 91 dell'attività regolarmente denunciata alla CCIAA: C estrazioni minerali; D attività manifatturiere; E produzione e distribuzione di energia elettrica gas e acqua; F costruzioni; K 72 informatica ed attività connesse; K 73 ricerca e sviluppo; O 90 smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili;
- attività prevalente del beneficiario ed iniziativa agevolata rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 69/2001;
- iniziativa agevolata ubicata nel Veneto;

### **esclusioni:**

- sono escluse dai benefici le imprese operanti nei settori dei trasporti;
- sono esclusi aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea (settore agroindustria),
- sono esclusi aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Qualora l'impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e tali fondi presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento agevolato richiesto, è esclusa l'ammissibilità ai benefici del presente Fondo; qualora tali altri fondi siano gestiti dalla stessa Veneto Sviluppo SpA, essa assicura d'ufficio che la domanda di agevolazione sia rivolta al fondo di rotazione pertinente.

### **Finalità**

Agevolare le imprese che attuino azioni volte alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio e supporto finanziario connesso alla crescita aziendale o che attuino investimenti non riconducibili alle fattispecie di cui alla sezione A.

## **Iniziative ammissibili**

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese relative alle seguenti iniziative (tra loro alternative):

1. **ricapitalizzazione aziendale:** perfezionabile secondo due modalità:
  - a) prestito partecipativo agevolato: trattasi di anticipazione all'impresa del versamento di aumento di capitale già deliberato; i soci effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso; (in pratica i soci provvedono al rimborso delle quote capitale, l'impresa degli interessi);
  - b) finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali;
2. **consolido passività bancarie a breve:** finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine e/o operazioni di ristrutturazione finanziaria connesse ad investimenti. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa di cui sopra, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione dell'Istituto di credito;
3. **riequilibrio finanziario aziendale:** finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi 3 esercizi;
4. **investimenti immateriali** finalizzati a migliorare l'organizzazione di vendita, o per effettuare azioni promozionali, per partecipazione a fiere, per svolgere ricerche ed analisi di mercato per l'inserimento o per il rafforzamento nei mercati soprattutto esteri, per creare o acquisire prototipi non commercializzabili, o per ottenere il riconoscimento di brevetti e marchi di prodotto o all'introduzione della qualità totale in azienda relativamente alle spese per lo studio e l'applicazione di tecniche e strumenti per il controllo e la gestione della qualità dei processi e dei prodotti, per la certificazione del sistema aziendale di qualità e per l'acquisto di attrezzature necessarie al conseguimento di tali finalità; gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare.

## **Ammissibilità delle spese**

Per quanto concerne gli interventi di cui al precedente punto n. 4 si considerano ammissibili anche le spese, relative agli ordini effettuati nei 6 mesi precedenti la data della domanda di agevolazione. Comunque al momento della presentazione della domanda le spese per gli investimenti ammissibili non dovranno risultare realizzate e pagate per oltre il 30% del loro valore.

Gli investimenti sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni. All'atto della rendicontazione alla banca, al fine di ottenere l'erogazione dell'agevolazione, tutte le spese ammesse e da finanziare dovranno essere comprovate da copia delle fatture. La banca finanziatrice provvederà a controllare la quietanza delle stesse e apporrà l'annullo. Nel caso di locazione finanziaria, al fine di ottenere l'erogazione dell'agevolazione, dovranno risultare stipulato il contratto e consegnati i beni all'impresa. Per le altre azioni dovrà essere fornita idonea documentazione corrispondente all'iniziativa ammissibile (delibere di aumento di capitale e relative contabili di versamento, copie estratti conto bancari, bilanci, ecc.).

## **Forme tecniche** (Come sezione A)

Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- *finanziamenti agevolati*;
- *prestiti partecipativi agevolati*, intendendo per tali, finanziamenti bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale e/o conferimento soci in conto futuro aumento di capitale di almeno 1/2 dell'ammontare del finanziamento stesso;
- *locazioni finanziarie agevolate*, per le tipologie di investimento compatibili a tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti e macchinari produttivi.

### **Importo delle operazioni**

L'importo delle operazioni può raggiungere il **100%** del fabbisogno (iva esclusa) sostenuto per la realizzazione del programma degli investimenti ammessi ad agevolazione. Le operazioni saranno di importo compreso tra **Euro 25.000,00 e Euro 350.000,00**; l'ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall'importo, comporta l'esclusione per l'impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso; in ogni caso, le operazioni non potranno superare i limiti imposti dalla normativa "de minimis".

### **Durata delle operazioni**

Per la **piccola impresa** fino ad un massimo di **7 anni**, compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 2 anni. Per la **media impresa** fino ad un massimo di **5 anni**, compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

### **Tasso agevolato per l'impresa** (Come sezione A)

Posto che i finanziamenti, i prestiti partecipativi e le locazioni finanziarie sono realizzati con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista, una delle banche o società di leasing regolata a **tasso variabile non superiore a quello stabilito dalle convenzioni in vigore (tasso convenzionato\*)** e l'altra - pubblica del fondo di rotazione - regolata a **tasso fisso zero**, il tasso iniziale effettivamente a carico dell'impresa risulta essere il tasso convenzionato o un tasso inferiore liberamente negoziato, ridotto al massimo del:

- **50%** per la piccola impresa femminile (LR 1/2000 e L. 215/92) e giovanile (L. 57/1999);
- **40%** per la piccola impresa (altre);
- **30%** per la media impresa;

ciò in relazione diretta al concorso della provvista del fondo di rotazione al finanziamento.

\*attualmente il tasso annuo massimo convenzionato, inteso come misura massima applicabile alla provvista privata dalle banche e società di leasing, è l'Euribor a 6 o 3 mesi (in base alla periodicità del finanziamento - divisore 360) media mese precedente a quello della erogazione aumentato di uno spread non superiore a 2 punti annui.

### **Garanzie** (Come sezione A)

L'impresa richiedente, direttamente o tramite il Confidi, concorderà con la banca o con la società di leasing prescelta l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento (reali, di firma, consortili, ecc.).

### **Priorità** (Come sezione A)

La misura intende privilegiare, con una riserva di utilizzo della dotazione iniziale del fondo di:

- € 5 milioni (fino al 30/06/2002), le piccole imprese femminili, definite in base alla normativa vigente;

- € 5 milioni (fino al 30/06/2002), le piccole imprese giovanili, definite in base alla normativa vigente;

### **Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato**

I benefici attribuiti alle imprese, a valere sul Fondo di rotazione sezione B, sono concessi in osservanza della regola "**de minimis**" la quale consente di ricevere aiuti pubblici entro il limite di €100.000,00= in un periodo di 3 anni. Saranno, in ogni caso, rispettate le normative settoriali in vigore in materia di aiuti di stato. Per quanto riguarda il calcolo dell'intensità di aiuto, Veneto Sviluppo S.p.A., si atterrà alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la concorrenza (D.G. IV); in particolare: per i finanziamenti e le operazioni di locazione finanziaria agevolati, si dovrà calcolare l'equivalente sovvenzione lorda (ESL) valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione(\*) ed il tasso effettivo del finanziamento risultante, al momento dell'erogazione, dalla media ponderata tra quello praticato dalla banca/società di leasing e al tasso, pari a zero, della provvista del Fondo. L'impresa è obbligata a fornire a Veneto Sviluppo informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei 3 anni precedenti la domanda (vedasi autocertificazione reperibile nella sezione Modulistica) al fine di consentire l'accertamento che il nuovo aiuto richiesto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento ad un livello eccedente il massimale di cui sopra.

(\*) il tasso di riferimento della Commissione Europea è il parametro ufficiale al quale bisogna rapportarsi per poter calcolare l'intensità di una agevolazione (tasso limite).

### **Revoche** (Come sezione A)

Sarà disposta la revoca delle agevolazioni (con applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi sulle agevolazioni erogate) nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie e dichiarazioni, inesatti/e o reticenti;
- b) venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione;
- c) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;
- e) cessione d'azienda o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- f) qualora, a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Ai sensi della LR 28/01/2000 n. 5, art. 11 la revoca del contributo comporta:

- 1) la restituzione delle agevolazioni già erogate maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali;
- 2) il pagamento di una sanzione amministrativa pari almeno al minimo di quanto previsto dall'art. 9 del DLG 31/3/1998 n. 123 e successive modificazioni;
- 3) la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi già erogati.

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, non si applica la sanzione amministrativa e l'obbligo di restituzione ha per oggetto le agevolazioni già erogate e relativi interessi senza maggiorazioni.

### **Utilizzo del Fondo**

Alla sezione B (regime di aiuto conforme al Regolamento CE n. 69/2001) è riservata una

percentuale massima di utilizzo complessivo del Fondo del 30% sugli stanziamenti regionali complessivi.

### **Procedure**

La richiesta di ammissione al fondo di rotazione va presentata a Veneto Sviluppo, a scelta dell'impresa, per il tramite esclusivo di uno dei seguenti soggetti convenzionati con Veneto Sviluppo:

- banche;
- società di leasing;
- confidi; in questo caso tale soggetto curerà anche l'invio contemporaneo della delibera di affidamento degli intermediari finanziari.

Il modulo di domanda-autodichiarazione da utilizzare è reperibile sul sito di Veneto Sviluppo (Sezione Modulistica) e dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di compilazione, corredato dalla seguente documentazione:

- copia visura della C.C.I.A.A. senza valore di certificazione;
- copia ultimo bilancio completo di relazioni e, se utile, situazione/budget esercizio in corso;
  - breve relazione della impresa contenente notizie sull'attività e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento, dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell'investimento;
  - dichiarazione circa gli aiuti de minimis ottenuti nel triennio precedente;
  - ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile.

Nel contempo la banca e/o la società di leasing esaminerà la domanda di finanziamento, deliberando in merito all'affidabilità.

In caso di ammissione alla agevolazione da parte di Veneto Sviluppo e di positiva delibera di concessione dell'affidamento, la banca e/o la società di leasing erogherà il finanziamento a seguito della presentazione della documentazione inerente l'operazione ammessa, nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento dei fondi da parte di Veneto Sviluppo.

---

*Riferimenti normativi: DGR n. 3653 del 21/12/2001 - Decreto Direzione Industria n. 428 del 04/07/2002  
Data ultimo aggiornamento : 21/10/2002*